Num. 204

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Estero *(franco ai confini)*	»	50	26	14

TORINO, Sabato 17 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento *(franco)*	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
16 Agosto	740,40	739,54	738,86	+32,5	+33,4	+34,5	+27,7	+32,2	+33,0	+ 22,4	E.N.E.	N.	N.N.E.	Sereno	Sereno	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 16 AGOSTO 1861

Il N. 158 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge del 10 luglio 1861;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, e sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I. — *Dell'Amministrazione del Debito Pubblico.*

Art. 1. L'Amministrazione del Debito Pubblico ha una Direzione generale nella capitale del Regno e quattro Direzioni nelle seguenti città: Firenze, Milano, Napoli, Palermo.

Dalla Direzione generale dipendono le Direzioni locali.

Art. 2. Nella Direzione generale, oltre del Direttore generale, saranno uno o due Ispettori generali posti alla dipendenza di lui.

La Direzione generale sarà ripartita in divisioni. Una di queste divisioni formerà il segretariato di cui il Capo prenderà il titolo di segretario della Direzione generale.

Art. 3. Il Capo di ciascuna delle Direzioni avrà il titolo di direttore. Ogni Direzione sarà ripartita in uffizi. Uno di questi Uffizi formerà il segretariato, di cui il Capo prenderà il titolo di segretario della Direzione.

Art. 4. Al Direttore generale in caso di assenza o d'impedimento supplirà un Ispettore generale.

Per ispeciale delegazione del Direttore generale, i Capi di divisione potranno firmare per esso i titoli di rendita.

Ai Direttori in caso di assenza od impedimento suppliranno i Segretari delle Direzioni.

Art. 5. L'Amministrazione del Debito Pubblico ha un Cassiere centrale presso la Direzione generale ed un Cassiere presso ciascuna Direzione.

Art. 6. La Corte dei Conti stabilirà un uffizio permanente di riscontro (controllo) per le operazioni di contabilità, tanto presso la Direzione generale quanto presso le Direzioni.

Art. 7. Il Direttore generale provvederà alla regolarità, speditezza ed esattezza del servizio, tanto presso la Direzione generale, quanto presso le Direzioni.

Esso stabilirà ogni anno, quando e come, dovrà farsi la ispezione delle Direzioni.

Art. 8. Il Direttore generale renderà conto ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione generale del Debito.

Questo conto sarà fatto di pubblica ragione.

Art. 9. La Commissione di vigilanza potrà procedere direttamente o per mezzo di alcuno de' suoi componenti a tutte quelle verificazioni ed ispezioni che crederà necessarie tanto presso la Direzione generale, quanto presso le Direzioni.

TITOLO II. — *Della contabilità.*

Art. 10. Tutti i pagamenti sono fatti direttamente dal Cassiere centrale o per conto del medesimo.

Art. 11. Il Tesoriere centrale dello Stato non potrà essere discaricato del pagamento delle somme stanziate nel bilancio annuale in servizio del Debito Pubblico, se non per quietanze del Cassiere centrale col visto del Capo di quell'uffizio di riscontro che è destinato presso la cassa e del Direttore generale.

Art. 12. Sarà provveduto a norma dei regolamenti generali di contabilità alla somministrazione dei fondi occorrenti pei pagamenti che si faranno fuori della sede centrale.

Art. 13. La contabilità dell'amministrazione del Debito Pubblico si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14. Entro i primi tre mesi dell'anno il Cassiere centrale ed i cassieri delle direzioni renderanno conto degli incassi e dei pagamenti fatti durante l'annata precedente, e dei resti portati in conto della gestione susseguente.

Art. 15. La Direzione generale ricevuto il conto del Cassiere centrale per tutti i pagamenti fatti in servizio del Debito Pubblico corredato dei conti dei cassieri formerà il conto generale di amministrazione e di cassa. Questo conto dovrà essere presentato alla Commissione di vigilanza accompagnato da relazione del Direttore generale, e dovrà quindi unitamente a copia della deliberazione della Commissione essere inviato alla Corte dei conti per la definitiva sua approvazione.

Art. 16. Il conto generale approvato sarà stampato e pubblicato entro i nove mesi successivi all'anno al quale si riferisce.

L'originale sarà depositato negli Archivi della Corte dei Conti.

Art. 17. Alla fine di ogni mese si procederà alla verificazione delle casse. La verificazione della cassa centrale sarà fatta dal Direttore generale con l'assistenza del Capo della divisione della contabilità, e con intervento del delegato dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

La verificazione di ciascuna delle altre casse sarà fatta dal Direttore con l'assistenza del Segretario, e con intervento del delegato dell'Uffizio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione.

Art. 18. In occasione del giro annuo d'ispezione di cui all'art. 7 l'Ispettore generale delegato dovrà procedere a straordinaria verificazione delle casse delle direzioni.

TITOLO III. — *Del Gran Libro, della sua forma, dell'iscrizione, delle rendite, delle cartelle e dei certificati.*

Art. 19. Il Gran Libro si compone di tanti registri, quante sono le categorie del Debito Pubblico, e quante sono le direzioni presso le quali ha luogo l'iscrizione.

Questi registri si divideranno in *registri per iscrizioni al portatore* ed in *registri per iscrizioni nominative.*

Art. 20. Le iscrizioni al portatore indicheranno:

1. Il numero d'ordine che comincia dalla unità per ogni categoria di debito, per ogni specialità di iscrizioni, e per ciascuna direzione;
2. L'ammontare dell'annua rendita in lire italiane;
3. Il giorno nel quale ne incomincia il godimento;
4. La data dell'iscrizione.

Art. 21. Le iscrizioni nominative, oltre alle indicazioni di cui all'articolo precedente porteranno quella del nome e cognome, del nome del padre, del domicilio o della dimora del titolare della rendita, o secondo i casi, l'indicazione dell'ente morale o dello stabilimento proprietario.

L'ipoteca del pari che ogni altro vincolo o condizione a cui si vuole sottopporre la rendita saranno annotati nell'iscrizione di questa.

Art. 22. Presso la Direzione generale le iscrizioni delle rendite saranno firmate dal *Direttore generale*, dal *Capo della divisione* del Gran Libro, e dal *delegato per l'uffizio di riscontro della Corte dei conti.*

Presso le direzioni le iscrizioni saranno firmate dal *Direttore, dal capo della sezione delle translazioni* e dal *delegato per l'uffizio di riscontro della Corte dei conti.*

Art. 23. Le annotazioni d'ipoteca o di altro vincolo, o condizione a cui voglia assoggettarsi la rendita dopo l'iscrizione, e le annotazioni di svincolamento saranno autenticate colle firme di coloro che rappresentano la Direzione generale, o le direzioni.

Art. 24. Le *cartelle* ed i *certificati* saranno rilasciati dalla Direzione generale e dalle direzioni.

Art. 25. Le cartelle e i certificati saranno conformi ai moduli annessi al presente Decreto, ed avranno un *bollo a secco* oltre a quello di cui all'art. 9 della legge.

Le crtelle ed i certificati saranno in carta filigranata collo stemma Reale, e colla leggenda *Debito Pubblico del Regno d'Italia* nella filigrana. Le cedole annesse alle cartelle avranno un *bollo a secco.*

Art. 26. L'uffizio di riscontro stabilito presso la Direzione generale formerà il doppio dei registri delle iscrizioni che debbono depositarsi presso la Corte dei conti e lo trasmetterà mensualmente alla medesima unendovi lo stato delle variazioni avvenute nel mese precedente, acciochè i due esemplari del Gran Libro possano corrispondere esattamente.

Esso trasmetterà anche mensualmente alla Corte de'Conti lo stato di situazione dei titoli di rendita che trovansi depositati presso l'archivio dell'Amministrazione.

Art. 27. Le regole prescritte in questo titolo sono applicabili alle iscrizioni, qualunque ne sia la causa o il titolo che vi dà occasione.

TITOLO IV. — *Delle transazioni, dei tramutamenti e dei loro effetti.*

Art. 28. Sarà aperto presso la Direzione Generale e presso le Direzioni un registro per le translazioni, sul quale si faranno le dichiarazioni di vendita, cessione o tramutamento, di cui all'art. 18 della legge.

Art. 29. Le procure speciali per le transazioni e pei tramutamenti delle iscrizioni potranno essere spediti dai notai in semplice originale, o come suol dirsi in *brevetto.*

Art. 30. Nel registro delle translazioni s'inscriverà il nome e cognome e il nome del padre del nuovo titolare, o quello dell'Ente morale acquirente, e la somma per la quale viene iscritta.

Art. 31. Nei casi di successione testamentaria o intestata il diritto a succedere sarà comprovato colle formalità richieste dalle leggi, e mediante deposito dell'atto di morte del titolare, quando tale atto non sia inserto in altro documento autentico.

Art. 32. Quando nei casi di successione, di fallimento o cessione di beni la domanda di traslazione non possa essere accompagnata dal deposito del *certificato*, dovrà supplirsi a questo deposito con quello di un estratto dell'iscrizione rilasciato dall' Amministrazione del Debito Pubblico, acciocchè il giudice possa in vista di esso ordinare la traslazione.

Art. 33. I documenti che si esibiscono all' Amministrazione per le operazioni di traslazioni, di tramutamento ed altre qualsiensi, debbono aver forma legale e rimarranno depositati nell'archivio dell' Amministrazione stessa.

Art. 34. Per ottenere il tramutamento delle iscrizioni al portatore in iscrizioni nominative sarà necessario che insieme colle cartelle si presentino all'Amministrazione le cedole del semestre in corso e dei seguenti.

Art. 35. In caso di tramutamento d'un certificato d'iscrizione nominativa in cartelle al portatore, si rilascierà quel numero di cedole che è sufficiente pel compimento del decennio incominciato.

Art. 36. Le iscrizioni spettanti a minori od altri individui o Corpi i cui beni sono soggetti ad amministrazione, non potranno trasferirsi o tramutarsi, se non quando si siano osservate le formalità prescritte dalle leggi.

Art. 37. In caso di fallimento, di cessiene di beni, o di controversia sul diritto a succedere, le iscrizioni nominative e quelle al portatore potranno trasferirsi o tramutarsi a favore della massa de'creditori, ovvero a favore dell'eredità.

Esse potranno anche farsi a favore di più eredi, finchè sono indivisi.

Art. 38. Le iscrizioni nominative spettanti a ditte o a ragioni di commercio potranno trasferirsi mediante dichiarazione del rappresentante delle medesime, certificata per la qualità e identità della persona da agente di cambio o da notaio.

Art. 39. Nel corso degli ultimi 20 giorni del semestre destinati a preparare i ruoli pei pagamenti non si faranno iscrizioni per effetto di traslazioni o tramutamenti se non col godimento del semestre successivo. Pel semestre corrente o si rilascierà un buono pagabile al portatore, o si restituirà la relativa cedola, secondo che trattisi di annullare certificati o cartelle.

TITOLO V. — *Dell'ipoteca e degli altri vincoli.*

Art. 40. Sarà aperto presso la Direzione Generale e presso le Direzioni un registro per le dichiarazioni di sottoposizione ad ipoteca o ad altro vincolo, e per quelli concernenti la rimozione dei medesimi.

Art. 41. L'ipoteca ed ogni altro vincolo non avranno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione o sul relativo certificato, secondo l'art. 26 della Legge, e non se ne farà annotazione se non quando siasi depositata copia autentica dell'atto da cui derivano, o se ne sia fatta regolare dichiarazione presso l'Amministrazione.

Art. 42. L'atto pubblico da stipularsi per sottoposizione ad ipoteca o ad altro vincolo, giusta il disposto dell'art. 21 della Legge, dovrà enunciare il numero d'ordine e la data dell'iscrizione, il nome del titolare iscritto, la specialità della rendita, e l'ammontare della medesima in lettere.

Simili indicazioni dovranno contenersi nell'atto o provvedimento che dà luogo alla liberazione della rendita dall'ipoteca, o da altro vincolo.

Art. 43. In caso di tramutamento di iscrizione al portatore in iscrizione nominativa, il possessore della cartella potrà nel tempo stesso dichiarare che vuole mediante annotazione sottoporre la rendita ad ipoteca od altro vincolo. In questo caso la dichiarazione sarà fatta sul registro senza che la firma del dichiarante abbia ad essere autenticata da agente di cambio o da notaio.

Art. 44. Le annotazioni d'ipoteca o di altro vincolo che si conservano nelle translazioni dovranno far menzione delle iscrizioni da cui l'annotazione si è trasportata.

Art. 45. Nelle annotazioni d'ipoteca o di altro vincolo si dovrà riportare la sostanza dell'atto da cui l'ipoteca od il vincolo prende origine la sua data, e se trattasi di ordinanza o sentenza, si enuncierà il tribunale da cui è emanata ed il nome del segretario o altro uffiziale da cui è autenticata.

Art. 46. Gli usufruttuari di rendite a favor de' quali sarà stata fatta la annotazione nel registro d'iscrizione e sul relativo *certificato* riceveranno dall' Amministrazione un certificato di usufrutto che li abiliterà ad esigere le rate semestrali alle rispettive scadenze.

Il certificato d'usufrutto sarà rinnovato ogni decennio.

TITOLO VI. — *Della perdita dei certificati d'iscrizione.*

Art. 47. La domanda pel rilascio d'un nuovo *certificato d'iscrizione* nel caso di perdita del precedente, dovrà essere presentata dal titolare o dal suo procuratore speciale alla Direzione generale o alle Direzioni.

Trascorso il termine stabilito dall'art 31 della Legge, quando non si siano fatte opposizioni, il Segretario della Direzione generale, o delle Direzioni, rilascierà una dichiarazione che provi essere state adempiute le prescritte formalità e non esservi opposizione.

Mediante una tale dichiarazione sarà dato il nuovo certificato.

Le Direzioni non potranno però dare nuovi certificati senza averne avuta la facoltà dalla Direzione generale.

Art. 48. Emesso il nuovo certificato resterà annullato di pien diritto il certificato precedente, benchè regolarmente girato od altrimenti ceduto.

TITOLO VII. — *Delle opposizioni e delle esecuzioni.*

Art. 49. Nel caso di controversia sul diritto a succedere, ed in quello di fallimento o di cessione di beni, sarà ammessa l'opposizione, tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali, quanto per la translazione delle iscrizioni, semprechè tale opposizione sia autorizzata con provvedimento del giudice competente.

Art. 50. La ipoteca regolarmente annotata dà diritto al creditore di conseguire sulla rendita per autorità del giudice l'ammontare del credito per la sicurezza del quale fu data l'ipoteca.

In tal caso la rendita sarà alienata in tutto od in parte in proporzione dell'ammontare del credito.

Art. 51. Nel caso preveduto all'articolo precedente, la rendita sarà alienata senza formalità d'incanti al prezzo corrente per mezzo di un agente di cambio o di un notaio dove non sono agenti di cambio. L'agente di cambio od il notaio sarà scelto dal Direttore generale, o dal Direttore, quando la nomina non ne sia stata fatta dal giudice.

Art. 52. Qualora il creditore non abbia, o non possa aver dal titolare o da altro possessore il *certificato* della rendita ipotecata, unirà alla domanda di alienazione della rendita un estratto della corrispondente iscrizione rilasciatogli dall'Amministrazione del Debito Pubblico.

La translazione in tal caso sarà fatta mediante deposito di copia autentica esecutiva della decisione del giudice, e dell'estratto dell'iscrizione rilasciato dall'Amministrazione, e si eseguirà su tutte le iscrizioni derivanti dalla prima iscrizione ipotecata, purchè da questa sia stata trasportata sulle iscrizioni che ne derivano, la stessa annotazione di ipoteca che dà luogo all'esecuzione.

Art. 53. Quando si espropriì soltanto una parte della rendita ipotecata sarà accesa una nuova iscrizione per la parte rimasta libera, semprechè questa raggiunga il *minimum* della rendita iscrivibile, ed il nuovo certificato sarà consegnato al proprietario contro la restituzione del certificato precedente, che non sia ancora stato depositato.

In caso che la rendita rimasta libera sia inferiore al *minimum* richiesto per l'iscrizione, essa sarà alienata per intero e la parte di prezzo risultante disponibile sarà tenuta in deposito presso l'amministrazione per conto di chi di diritto.

La cancellatura delle iscrizioni delle rendite alienate senza il deposito dei relativi certificati sarà dall'Amministrazione notificata al pubblico sul giornale uffiziale del regno, ed alle borse di commercio, senza però che la formalità di tale notificazione abbia a sospendere in alcun modo la translazione o l'ipoteca delle nuove iscrizioni.

Art. 54. Durante il giudizio di espropriazione in virtù di ipoteca, il creditore potrà ottenere dal giudice il sequestro delle rate semestrali delle rendite ipotecate.

TITOLO VIII — *Del pagamento delle rate semestrali delle rendite.*

Art. 55. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite si fa dalle casse del Debito Pubblico, e ove queste non esistono dalle tesorerie del regno.

Art. 56. Per la riscossione delle rate semestrali delle rendite al portatore non è necessaria la presentazione delle cartelle, nè alcuna preventiva domanda. Esse sono pagabili sulla semplice consegna delle cedole.

Art. 57. Le cedole delle quali fu pagato il valore sono annullate con un bollo che porta la parola *Pagato* e l'indicazione della città dove fu fatto il pagamento.

Art. 58. Il pagamento delle rendite nominative sarà fatto allo esibitore del certificato d'iscrizione.

I titolari però che vorranno riscuotere personalmente le rate semestrali, ne faranno richiesta all'Amministrazione la quale ne prenderà nota e la riporterà sul *Certificato di iscrizione.*

Nessun pagamento potrà essere fatto sopra *Certificato d'iscrizione* che abbiano annotazione d'usufrutto.

Art. 59. I titolari che vorranno avere il pagamento delle rendite nominative fuori della sede della cassa stabilita presso la Direzione in cui trovansi inscritte, dovranno farne domanda alla Direzione generale direttamente o per mezzo delle Direzioni, e ove queste non sono, per mezzo degli agenti del tesoro o di chi ne fa le veci. In difetto di tali domande il pagamento delle rendite nominative si farà dalla cassa centrale o dalle casse delle Direzioni, ove le iscrizioni furono accese.

Art. 60. Le domande di pagamento di cui all'articolo precedente, dovranno essere fatte almeno un mese prima della scadenza del semestre. Esse saranno trascritte dall'ufficio che le riceve sopra moduli distribuiti dalla Direzione generale, e saranno trasmesse alla medesima almeno venti giorni prima della scadenza del semestre.

Art. 61. Le domande di pagamento fatte per un semestre saranno valevoli anche pei semestri successivi fino a contraria dichiarazione per parte del titolare della rendita.

Art. 62. La Direzione generale farà compilare prima della scadenza di ciascun semestre il ruolo generale dei pagamenti per le rendite nominative iscritte sul gran libro.

Dal ruolo generale saranno desunti altrettanti ruoli particolari quante sono le casse sulle quali trovansi assegnati i pagamenti.

Art. 63. I ruoli accompagnati da altrettanti moduli di quietanze quanti sono gli articoli di credito notati sopra ciascuno, saranno trasmessi alle varie casse per mezzo degli uffizi da cui dipendono.

I moduli di quietanza indicheranno il numero d'iscrizione, la rendita e la rata semestrale.

Per le rendite che sono pagabili sull'esibizione del certificato d' usufrutto e per quelle che non sono esigibili che dal titolare, i relativi moduli di quietanza oltre l' indicazione di cui sopra conterranno il nome dell' usufruttuario o del titolare.

Art. 64. Le rendite esigibili personalmente dal titolare potranno riscuotersi anche per mezzo di procuratore speciale. In questo caso l' atto di procura deve essere presentato all'Amministrazione, acciò ne faccia l'occorrente annotazione, e vi rimanga depositato per suo discarico.

Art. 65. Pel pagamento delle rendite vincolate ad usufrutto che cessi colla vita dell'usufruttuario debb'essere presentato e depositare l' attestato di vita nelle forme legali, oltre il certificato d'usufrutto.

Art. 66. Nel caso di morte dell'usufruttuario di cui all'art. precedente, e semprechè non siavi opposizione, si pagherà all'esibitore del certificato d'usufrutto e dell'atto di morte dell'iscritto la rata o le rate semestrali scadute.

Art. 67. Pel pagamento della porzione della rata semestrale che potesse essere dovuta all'usufruttuario sul semestre in corso sino al giorno della morte, gli aventi dritti dovranno rivolgersi alla Direzione generale direttamente o per mezzo delle direzioni o degli altri uffizii di cui all'art. 59.

Art. 68. Il pagamento delle rendite nominative sarà accertato mediante quietanze od apposizione sui certificati d'iscrizione del bollo di cui all'art. 57.

Art. 69. I pagamenti che si faranno dai Tesorieri per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico saranno regolati colle norme stabilite nel Regolamento della contabilità generale del Regno ed in quello per le Tesorerie.

I pagamenti che si opereranno dai cassieri delle direzioni si faranno a norma delle istruzioni che saranno date nel Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

TITOLO IX. — *Norme speciali per le operazioni che si fanno presso le Direzioni.*

Art. 70. La Direzione generale terrà un doppio di ciascuno dei registri d' iscrizione che saranno aperti presso le Direzioni.

Art. 71. Le Direzioni avanti di operare una prima iscrizione sul rispettivo registro ne chiederanno la facoltà alla Direzione generale la quale, ove nulla osti, l'accorderà, ed accenderà essa stessa una iscrizione identica sul doppio del relativo registro, tostochè le risulterà che l' operazione fu compiuta presso la Direzione.

Quando la rendita di cui chiedesi l'iscrizione, trovisi già accesa sul registro di altra Direzione l' operazione deve essere autorizzata dalla Direzione generale, dopo averne interpellata la Direzione presso cui la rendita è iscritta, e date le disposizioni per l'occorrente annullamento.

Art. 72. Per le iscrizioni che sono già accese sui registri delle direzioni, ove occorrano translazioni, tramutamenti o annotazioni, per opposizione o per rimozioni di vincoli, si opereranno senz'altro dalle direzioni stesse dandosene contemporaneamente partecipazione alla Direzione generale, perchè possa eseguire le stesse operazioni di traslazione, tramutamento, e di annotazioni sul corrispondente registro.

Art. 73. La Direzione generale darà similmente avviso alle direzioni delle traslazioni, trasferimenti e tramutamenti che fosse per eseguire di iscrizioni accese sui registri delle medesime.

Art. 74. Le annotazioni di ipoteca o di altri vincoli dovranno farsi sui registri della Direzione in cui l'iscrizione è accesa.

Art. 75. Il Regolamento disciplinare, che sarà pubblicato in seguito del presente Decreto organico, stabilirà le altre norme che sono necessarie per l'ordinamento della Direzione generale e delle direzioni e per il servizio del Debito Pubblico dello Stato.

Disposizione transitoria.

Art. 76. Le Amministrazioni del Debito Pubblico sotto qualsiasi norme oggi esistenti in varie provincie del Regno continueranno nelle loro funzioni secondo gli speciali regolamenti sino a che non sieno definitivamente trasformate nella Direzione generale, e nelle Direzioni locali secondo il presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

PIETRO BASTOGI.

S. M., sopra proposta del Ministro della Guerra, si è degnata di fare le seguenti nomine e disposizioni:

Con R. Decreto del 4 agosto 1861

Patrucco Giuseppe, veterinario in 2.o nel Corpo Veterinario militare, ammesso a godere della paga fissata per i veterinari in 2.o di 2.a classe giusta il R. Decreto 27 giugno 1861;
Rossi Lorenzo, id., id.;
Prevosti Carlo, id., id.;
Bassanesi Roberto, id., id.;
Ballerio Carlo, id., id.;
Berto Michele, id., id.;
Zabaldano Pietro Secondo, id, id.;
Bertacchi Giuseppe, id., id.;
Allieri Ambrogio, id., id.;
Marchisio Marco, id., id.;
Tereoghi Carlo, id., id.;
Trevisani Francesco, id., id.;
Casari Emanuele, id., id.;
Carbonero Giuseppe, id., id.;
Boggiero Giuseppe, id., id.;
Federici Pietro, id., id.;
Rossi Carlo, id., id.;
Filippini Gio. Maria, id., id.;
Ceva Angelo, id., id.;
Filià Giuseppe, id., id.;
Alocca Crescenzio, id., id.;
Peano Giacomo, id., id.;
Giordano Giuseppe, id., id.;
Battagliotti Giacomo, id., id.;
Nosotti Giuseppe, id., id.;
Bouthon Federico, id., id.;
Massarotti Gio. Maria, id., id.;
Tincolini Tito, id., id.
Regis Giuseppe, id., id.;
Bertelli Vincenzo, id., id.;
Ferrero Efisio, id., id.;
Bottan Francesco, id., id.;
Costa Francesco, id., id.
Ferrari Carlo, id., id.;
Massi Vincenzo, id., id.;
Tavazzi Pompeo, id., id.;
Lodezzano Basilio, veterinario in primo nel Corpo Veterinario militare, ammesso a godere della paga fissata dal R. Decreto 27 giugno 1861;
Balzarini Luigi, veterinario in 2.o nel Corpo Veterinario militare, ammesso a godere della paga fissata per i veterinari in 2.o di 2.a classe giusta il succitato R. Decreto;
Bertoloni Giuseppe, id., id.;
Fabris Nicolò Giuseppe, id., id.;
Stocco Primo, id., id.;
Pinedo Gabriele, luogotenente nell'arma di Cavalleria in aspettativa, richiamato in attività di servizio nella stessa Arma;
Minei Luigi, id., id.;
Marulli Francesco, id., id.;
Carrieri Giuseppe, id., id.;
Cicconi Leopoldo, id., id.;
Winspeare Roberto, sottotenente id., id.;
Di Ambrosio Vincenzo, id., id.;
Guarnotta Orazio, id., id.;
Luvarà Antonio, id., id.;
Sifola Fabbio, id., id.;
Lucci Achille, id., id.;
Minieri Emanuele, id., id.;
Demagistris Ambrogio, id., id.;
Laviano Luigi, id., id.;
Marschiezek Luigi, id., id.;
Cantiello Filippo, id., id.;
Scotti-Douglas Federico, id., id.;
Russo Roberto, id., id.;
Zezzon Lucca, id., id.;
Sanchez de Luna cav. Giorgio, id., id.;
Caprioli Francesco, id., id.;
Russo Gustavo, id., id.;
Quaquero Carlo, capitano nel Corpo del Treno d'armata in aspettativa, richiamato in attività di servizio nel corpo stesso;
La Fragola Gennaro, luogotenente id., id.;
Griffo Gregorio, id., id.;
Majo cav. Tommaso, id., id.;
Russo Luigi, sottotenente id., id.;
Strianese Pasquale, id., id.;
De-Silva Francesco, id., id.;
Tocco Raffaele, id., id.;
Quaquaro Luigi, id., id.;
Coglitore Ferdinando, id., id.;
Mercurio Gaetano, id. id.;
Manfredelli Giovanni, id., id.;
Giannone Salvatore, id., id.;
Forte Luigi, id., id.;
Grima Pietro, id., id.;
Del Giudice Ferdinando, id., id.;
Carra Ferdinando, id., id.

S. M., con Decreti in data 8 ed 11 agosto 1861, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

De Maria Salvatore, 3.o pilota nell'ex Marina napolitana, nominato sottoten. di maggiorità nello Stato-magg. generale della R. Marina;
Molino Francesco, aiutante nel disciolto Corpo dei cannonieri e marinai di Napoli, nominato id.;
Ruggiero Luigi, id., id.;
De Cesare Gerolamo, id., id.;
Scotti Pietro, id., id.;
Alessi Spiridione, primo sergente ivi, id.;
Ajena Giovanni, id., id.;
De Gregorio Giosuè, id., id.;
Scherini Giuseppe; 3.o pilota nell' ex Marina napoletana, id.;
Anthoine-Milhomme Maria Francesco, luogotenente nel 2 regg. fanteria R. Marina, collocato in aspettativa per un anno per infermità non provenienti dal servizio;
Lanteri Gio. Battista, id., id. per motivi di famiglia;
Capobianco Rev. Raffaele, cappellano di 2.a categoria, passato alla 1.a categoria;
Vigo Michele, sottotenente nel soppresso regg. fanteria di Marina di Napoli, revocato dall'impiego ed ammesso a far valere i titoli a pensione giusta le leggi napoletane;
Mazzei Zambrino, Bonaventura Alessandro, Rolla avv. Gio. Battista, Castellari nobile Gaspare, Canepa avv. Giuseppe, Defferrari Michelangelo, sottocommissari aggiunti nel soppresso commissariato generale dell'ex Marina sarda, nominati sottocommissari aggiunti di 2.a classe nel commissariato generale della Marina italiana.
Salvatore Castiglia, commissario capo di sanità marittima, abrogato il Decreto 14 aprile 1861 che lo nominava a tal grado.

S. M., in udienza dell'11 agosto 1861, sovra proposta del Ministro dell'interno, ha conceduto la Medaglia in argento del valor civile al sig. Holzapfel borgomastro di Menden (Westfaglia - Prussia), il quale contribuì premurosamente a salvare la vita al giovine Antonio Nervegni di Pallanza travolto nel dì 15 giugno 1861 da un corso d'acqua presso Menden e gettato privo di sensi sovra un banco di sabbia.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 16 AGOSTO 1861

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Circolare ai signori Governatori, Intendenti Generali e Prefetti delle Provincie del Regno intorno alle mercuriali dei prodotti agrarii.

Con circolare del dì 17 agosto 1860 questo Ministero si era rivolto ai Luogotenenti Generali del Re, ai Governatori, agl'Intendenti Generali ed ai Prefetti, invitandoli a spedire nei Comuni compresi nella loro giurisdizione, ove si tengono mercati di prodotti agrarii, alcuni specchietti che erano uniti alla Circolare suddetta, affinchè vi fossero indicati i prezzi dei prodotti stessi, e fossero quindi rinviati in ciascuna settimana a questo Ministero.

In seguito al citato invito, buona parte delle mercuriali dei mercati del Regno essendo pervenuta regolarmente a questo Ufficio, si è potuto conoscere che col raccogliere solamente i prezzi del più importante mercato di due o tre principali regioni agrarie di ciascuna Provincia si potrebbero ottenere sufficienti dati per compilare con molta più chiarezza e facilità uno specchio generale delle mercuriali del Regno da pubblicarsi periodicamente nella Gazzetta Ufficiale.

Ciò ritenuto, il sottoscritto nell'intendimento di valersi d'ora in avanti nella compilazione delle mercuriali dei dati raccolti soltanto sui principali mercati, prega i signori Governatori, Intendenti Generali e Prefetti a volergli indicare quali sieno appunto i principali mercati che si tengono nei Comuni compresi nella loro giurisdizione, riservandosi egli di trasmettere ai rispettivi Sindaci o Gonfalonieri i moduli di bullettini occorrenti, con invito a rinviarli direttamente per maggiore sollecitudine a questo Ministero ogni settimana colle opportune indicazioni.

Torino, 15 agosto 1861.

Il Ministro CORDOVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorso *per la compilazione di tavole di ragguaglio fra i nuovi e gli antichi pesi e fra le nuove e le antiche misure del Regno d'Italia.*

In esecuzione alla legge 28 luglio p. p. i pesi e le misure antichi che sono presentemente in uso in alcune parti del Regno, debbono entro il 1862 essere aboliti e surrogati con quelli del sistema metrico decimale, già in vigore nelle altre parti del Regno.

L'uniformità dei pesi e delle misure in uno Stato fu sempre riguardata come una delle cose più importanti; ma nel tempo stesso più difficile a conseguire. Fra i varii ostacoli che vi s'incontrano, uno dei più grandi è certamente quello del timore che ha il popolo di rimanere nei contratti ingannato per l'ignoranza o per la non autenticità dei rapporti esistenti fra le misure abolite e quelle nuovamente adottate.

A diminuire siffatto timore e a chiudere l'adito alla frode, all'epoca dell'applicazione alle antiche provincie, alla Lombardia, all'Emilia ed alla Toscana del sistema metrico-decimale, sono state compilate per cura del Governo e pubblicate le tavole di ragguaglio fra i pesi e le misure dei due sistemi. Furono anche ripubblicate le tavole di ragguaglio dell'antico Regno d'Italia.

La convenienza di ridurre in oggi ad un solo volume tutti questi lavori, di rivederli, di correggerli togliendone quelli relativi alle provincie cedute, ed aggiungendovi i ragguagli dei pesi e delle misure delle provincie nuovamente annesse; non che la necessità di avere il nuovo lavoro compito al più presto possibile danno ragione dell'apertura del presente concorso.

I perfezionamenti che il progresso delle scienze e dell'industria ha recati nella costruzione degli strumenti di precisione, e la maggior accuratezza con cui da dotti e pazienti sperimentatori sono stati determinati nel corso del presente secolo i dati fisici, la cui conoscenza è indispensabile per apprezzare colla debita approssimazione le ragioni di due lunghezze date, o di due volumi, o di due pesi; somministreranno il mezzo di ottenere risultati assai più prossimi al vero di quelli ottenuti in principio del secolo.

Il concorso sarà aperto sulle basi del seguente programma.

Programma pel concorso.

1. Il concorso comprende:

1. La compilazione di una succinta esposizione del nuovo sistema di pesi e misure e di una istruzione sull'uso delle tavole di ragguaglio.

2. La formazione di tavole dei ragguagli fondamentali degli antichi pesi e misure del regno d'Italia con quelli del sistema metrico decimale.

3. La formazione delle tavole prontuarie ossia di conti fatti.

4. Un'appendice sulle principali unità di misura usate nel Regno per la distribuzione delle acque correnti.

5. Un indice analitico di tutti i pesi e le misure contenute nel volume per avervi subito un preciso e pronto ricorso.

Disposizione delle tavole.

I. — *Tavole fondamentali.*

2. Le tavole dei ragguagli fondamentali saranno divise in cinque parti: la 1.a parte comprenderà le misure lineari; la 2.a le misure superficiali; la 3.a le misure di solidità; la 4.a le misure di capacità e la 5.a i pesi.

3. Esse dovranno contenere il ragguaglio dei pesi e delle misure presentemente in uso in tutti i Comuni di Napoli e Sicilia, delle Marche e dell' Umbria, e che erano in uso prima dell'applicazione del nuovo sistema in tutti i Comuni dell'Emilia, della Toscana, della Lombardia e delle antiche provincie del Regno (meno la Savoia e Nizza), con i pesi e le misure del sistema metrico decimale.

4. Fra le misure lineari saranno comprese le itinerarie, e fra le superficiali le agrarie.

I ragguagli dei pesi in uso nelle farmacie per la spedizione e le ordinazioni dei medicinali, saranno registrati nella parte quinta fra i pesi.

5. Le tavole fondamentali conterranno il rapporto delle sole unità dei pesi e delle misure locali con quelli del nuovo sistema.

Questi rapporti, serviranno di base alla costruzione delle tavole dei conti fatti.

6. Nelle tavole fondamentali per ogni specie di misura, saranno alfabeticamente registrati tutti i Comuni del Regno d'Italia che hanno qualche peso o misura propria; e quelli eziandio che non avendone si servono di pesi e misure appartenenti quale ad un Comune quale ad un altro.

I Comuni che portono lo stesso nome saranno distinti coll' indicazione della provincia cui appartengono secondo la circoscrizione attuale.

7. Le ragioni delle unità metriche alle antiche unità di misura, e di queste a quelle saranno espresse con numeri seguiti da sei cifre decimali; tuttavolta però che per mancanza di dati autentici, o di campioni, non si potrà spingere tant'oltre la precisione, si conserveranno, nello esprimere queste ragioni, quelle sole cifre decimali della cui esattezza non si avrà luogo a dubitare.

Le cifre che sono nella colonna delle unità saranno separate dalle altre con una virgola, ed al disopra di queste cifre dell'unità saranno collocate le iniziali del nome loro.

8. Ciascuna tavola sarà divisa nel numero di colonne, e ciascuna colonna intestata secondo il modulo qui annesso (Modulo A.).

II — *Tavole prontuarie ossia di conti fatti.*

9. La tavole prontuarie saranno divise in cinque parti come le tavole dei ragguagli fondamentali.

Esse dovranno contenere il ragguaglio non solo delle unità, ma dei multipli e summultipli delle unità dei pesi e delle misure antichi con quelli del sistema metrico decimale.

10. Nella disposizione delle tavole si seguirà per ciascuna specie di misura l'ordine alfabetico dei comuni che hanno misura loro propria.

Per i Comuni che hanno più misure della stessa specie le tavole dovranno essere tante quante sono le misure medesime.

In fronte ad ogni tavola oltre il nome del Comune si leggeranno quelli della misura sì antica che nuova, di cui essa presenta i ragguagli.

Sotto questa intitolazione vi saranno due quadri, di cui uno per la conversione delle misure antiche nelle nuove, ed il secondo per la conversione delle misure nuove nelle antiche.

Questi quadri saranno divisi nel numero di colonne e ciascuna colonna sarà intestata secondo il modulo qui annesso, che per maggior chiarezza è stato riferito ad un Comune e ad una misura determinati (Mod. B).

11. Le ragioni delle unità metriche alle antiche unità di misura, e di queste a quelle saranno espresse come quelle delle tavole fondamentali con numeri seguiti da tre cifre decimali.

12. Appiè d' ogni pagina sarà indicata, con apposite note, la maniera con cui è suddivisa la misura, ed il nome delle suddivisioni.

Saranno indicati nel modo stesso: 1. l'uso più o meno esteso delle misure contenute nella facciata; 2. gli oggetti ai quali esse si applicano specialmente, e talora anche le variazioni a cui andarono soggetti in tempi a noi prossimi.

Le avvertenze di un carattere generale saranno inserite nell' istruzione che precede le tavole.

Condizioni pel concorso.

13. I concorrenti dovranno presentare o far pervenire le loro domande al Ministero prima del giorno 20 settembre p. v.

Esse dovranno essere corredate degli attestati necessari per provare la loro idoneità ed i mezzi per compierlo con esattezza e puntualità.

Le domande che perverranno posteriormente all' epoca suddetta saranno considerate come non avvenute.

14. Le domande cogli attestati saranno comunicate alla Commissione consultiva sui pesi e sulle misure pel suo parere.

15. La compilazione del lavoro sarà deliberata al concorrente che presenterà maggiori guarentigie per l' esatto adempimento dell' incarico, e che si offre di terminarlo e consegnarlo al Ministero nello spazio di tempo più breve e per un prezzo minore.

16. Il deliberatario profittando del vantaggio della divisione del lavoro dovrà, sulla richiesta del Ministero, designare le persone della cui opera intende valersi.

Esse dovranno avere la capacità necessaria per un tal lavoro ed inspirare la dovuta confidenza.

17. Le operazioni di confronto e tutte le altre operazioni che occorressero per istabilire gli elementi indispensabili per la formazione delle tavole saranno eseguite per cure del Ministero.

L'imprenditore dovrà valersi degli elementi che gli saranno somministrati dal Ministero.

18. Il Ministero si riserva di stabilire le cautele di assistenza, di vigilanza e di direzione che stima meglio appropriate ad assicurare l'esatta esecuzione dell'opera.

19. Quando i lavori soffrissero ritardo, le persone incaricate di vegliare alla loro esecuzione dovranno riferirne al Ministero, il quale provvederà coll'aggiunta di quel numero di commissarii che giudicherà necessario a totali spese dell'imprenditore.

20. Le persone preposte alla direzione del lavoro non possono fare alcuna variazione al contratto.

Qualora però qualche variazione si rendesse necessaria, ne faranno prontamente la proposta al Ministero.

21. Il lavoro dovrà essere fatto compiutamente e consegnato al Ministero nel termine stabilito dal contratto.

In caso contrario, sarà sottoposto alla ritenzione di L. 20 per ogni giorno di ritardo.

22. Il lavoro sarà sottoposto all'esame della Commissione anzidetta per il suo parere.

Sul voto favorevole della medesima e dopo trascorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione il Ministero provvederà pel pagamento del prezzo dovuto all'imprenditore.

23. Le tavole di ragguaglio non dovranno presentare alcun errore di calcolo. Tuttavia gli errori non daranno luogo al rifiuto del lavoro; saranno però colpiti di una ritenenza sul prezzo stabilito di L. 10 per caduno.

24. Le domande dovranno essere fatte per iscritto su carta da bollo, sottoscritte dal concorrente e coll'indicazione precisa del domicilio.

25. Saranno a carico dell'imprenditore tutte le spese che gli occorreranno per la compilazione dell'opera, e per la stipulazione della scrittura.

Torino, il 14 agosto 1861.

Il Ministro CORDOVA.

(*Seguono i Moduli*)

MINISTERO DELLA MARINA.

Notificanza.

Si notifica che gli esami di concorso, per i dodici posti di Guardia Marina di 1ª classe, che dovevano aver luogo il 1° del volgente mese di agosto, rimangono invece fissati pel giorno 31 dello stesso mese.

Tali esami, ai quali potranno concorrere tutti gli

ufficiali graduati, capitani di 2.a classe o piloti d'altura della disciolta Marina Siciliana, si aggireranno sulle seguenti materie:

1. Navigazione piana ed astronomia nautica;
2. Elementi di manovra navale;
3. Nozioni sulla macchina a vapore marina;
4. Nozioni di Artiglieria;
5. Saggio di composizione italiana.

I candidati che proveranno di aver già subito con successo l'esame sulle materie indicate al § 1° non saranno obbligati a ripetere tale esame.

La conoscenza della lingua francese, darà, a pari merito, titolo a preferenza.

L'età utile per l'ammissione al concorso è fissata a 25 anni, e dovrà essere giustificata colla produzione della relativa fede di nascita.

Torino, addì 10 agosto 1861.

Il Segr. generale, Gen. BOYL.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Tesoro.

Essendosi smarrite le quitanze rilasciate dalle Tesorerie descritte nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle medesime.

Descrizione delle Quitanze.

Quitanza n. 70, rilasciata dalla tesoreria del Circondario di Fermo, in data 8 giugno 1861, per la somma di L. 126 95, esercizio 1861, per versamento fatto dal sig. Giuseppe Iaccari segretario del tribunale del Circondario di Fermo in conto diritti di segreteria.

Id. n. 102, rilasciata dalla tesoreria del Circondario di Ascoli, in data 8 giugno 1861, per la somma di lire L. 181 47, esercizio 1861, per il versamento fatto dal sig. Giuseppe Nardini segretario del tribunale del Circondario d'Ascoli in conto diritti di segreteria.

Id. n. 113, rilasciata dalla suddetta tesoreria, in data 28 giugno 1861, per la somma di L. 144 36, esercizio 1861, per il versamento fatto dal suddetto sig. Giuseppe Nardini.

Torino, addì 16 agosto 1861.

Il Direttore capo della 3.a Divisione

A. SAVINA.

AUSTRIA

L'Indipendanza belga pubblica il seguente progetto di legge presentato alla Dieta di Pesth per regolare i diritti e le differenti nazionalità che si trovano riunite sotto la corona d'Ungheria.

A. Degli individui e delle corporazioni.

1. Ogni cittadino potrà negli atti che egli dirige al suo comune, al suo comitato ed alle autorità centrali, far uso della sua lingua materna.

2. Le autorità comunali e distrettuali però potranno non accettare da un cittadino, non soggetto alla loro giurisdizione, atti non concepiti in una delle lingue usate nel comune o nel rispettivo comitato.

3. Nelle assemblee comunali ognuno può servirsi del suo idioma materno.

4. Ciascuna assemblea comunale deciderà essa stessa quale debba essere la sua lingua ufficiale; la minoranza potrà nella discussione far uso del suo proprio idioma.

5. Le autorità comunali, nei rapporti ufficiali co'suoi amministrati, debbono far uso dell'idioma di questi ultimi.

6. Le autorità religiose regolano liberamente i loro affari particolari, e specialmente riguardo alla lingua da usarsi nei registri dello Stato civile e nell'insegnamento primario.

7. Ciascuna confessione e nazionalità avrà lo stesso diritto di reclamare il concorso dello Stato pei comuni che non potessero sopperire alle spese del culto e dell'istruzione.

8. Ogni confessione e nazionalità potrà stabilire scuole mezzane e superiori; in questi stabilimenti, come in quelli già esistenti la decisione sul sistema e lingua dell'insegnamento spetta all'individuo, o rispettivamente alla corporazione che li ha fondati, sotto riserva del diritto d'ispezione dello Stato.

9. Nelle scuole dello Stato, la decisione sulla lingua dell'insegnamento spetterà al ministro dell'istruzione pubblica, che dovrà tener conto dei varii idiomi usati nei rispettivi paesi.

10. Cattedre speciali di lingua e letteratura verranno instituite nell'università per i diversi idiomi usati nel paese.

B. Dei Comitati.

11. Nelle riunioni comitali, tutti gli aventi diritto alla parola, potranno far uso del loro idioma materno.

12. L'assemblea generale del comitato fisserà l'idioma da usarsi nella redazione del processo verbale, e negli atti ufficiali: ciascuna nazionalità rappresentata nel comitato conserva però il diritto di chiedere che il processo verbale sia accessoriamente redatto nel suo idioma.

13. Nel caso in cui la lingua officiale del processo verbale non fosse la magiara, si redigerà pure accessoriamente in questa lingua, nell'interesse dell'esercizio del diritto di sorveglianza, spettante alle autorità centrali.

14. I magistrati distrettuali nei loro rapporti coi comuni e coi cittadini del comitato dovranno servirsi dell'idioma di questi comuni e cittadini, e specialmente nei dibattimenti orali nasti i tribunali civili o criminali

15. I comitati corrispondono fra di loro in lingua magiara: tuttavolta i comitati che hanno la stessa lingua officiale non magiara, potranno pure servirsi di questa nei loro rapporti.

16. Gli atti d'accompagnamento alla corrispondenza avranno a fronte una traduzione magiara legalizzata, quando questi siano diretti ad un comitato nel quale non è in uso l'idioma rispettivo.

17. I comitati corrisponderanno colle autorità centrali in lingua magiara.

C Le autorità centrali.

18. La lingua magiara è la lingua ufficiale delle autorità centrali.

19. Gl'impieghi e dignità dello Stato sono accordati, norma dell'art. 5 del 1848, secondo il merito e la capacità individuale, senza riguardo alla nazionalità.

20. I ministri dovranno sorvegliare a che le diverse nazionalità siano rappresentate nelle amministrazioni centrali da un numero sufficiente d'individui capaci di occuparsi degli atti emanati dall'autorità e dagli individui nei distretti misti: di ciò pure si dovrà tener conto nella nomina dei conti supremi.

D Della Dieta.

21. La lingua magiara è quella delle deliberazioni e degli atti della Dieta.

22. Le leggi saranno pubblicate in tutti gli idiomi usati nel paese; la traduzione si farà ufficialmente sotto la direzione della Dieta.

23. Tutte le leggi contrarie a queste determinazioni sono abolite.

24. I diritti per tal modo assicurati a tutte le nazionalità esistenti in paese sono dichiarate leggi fondamentali e poste sotto la salvaguardia dell'onor nazionale.

Conviene sperare che la Dieta qualunque sia il risultato dell'attuale conflitto col ministero viennese, si affretterà ad adottare il progetto della Commissione, e farà suoi i principii liberali di cui è informato. Sarà questo il miglior mezzo per togliere ogni velleità di divisione interna, e per assicurare alla causa ungherese le simpatie dell'Europa liberale.

CINA

Il *Moniteur de l'armée* ricevette da'suoi corrispondenti particolari notizie di Hong-Kong del 3 giugno e di Tien-Tsin del 16 maggio. Essi danno ragguagli sulla condizione del paese, che è migliorata. I ribelli continuavano le loro operazioni, ma siccome le loro bande operano senza piano e senza ordine, col solo scopo di saccheggiare, esse non potrebbero resistere ad un esercito che avesse un'organizzazione regolare ed occupasse buone posizioni strategiche.

Il principe Kong e' suoi ministri compresero ciò e venne fatto loro di formare due Corpi di truppe tartare, sulla fedeltà delle quali possono fare assegnamento. Il primo di essi è comandato dal generale Liang-Ciang-Kuei e il secondo dal generale Tsang-Konov-Fann. Queste truppe difendono la capitale ed impedirono che i ribelli prendessero la città di Ho-Kien o Ho-Kian, situata nella provincia di Pecelì e sulla strada di Pechino. Si può considerare la città di Pèchino come sufficientemente protetta in queso momento, ma sugli altri punti i ribelli hanno il vantaggio. Essi occupano un gran numero di città, fra cui citeremo Cing-Kiang-fu, Paiku, Kuanq-Ti, Nhinh-Kué-fu e Hu-Ceu-fu, la cui popolazione riunita sale quasi a 5 milioni d'anime e commisero in quei siti atti orribili di barbarie.

Eransi ricevute da poco tempo notizie dell'imperatore e speravasi che non tarderebbe a rientrare. Utilissima sarà la sua presenza a Pèchino, essa darà coraggio agli abitanti, che ubbidiscono ai timori più sinistri, permetterà agl'imperiali di usare tutte le truppe disponibili per riprendere l'offensiva. Quando l'imperatore si trova nella sua capitale, la sua guardia personale è incaricata di mantenervi la tranquillità: le altre truppe ne escono per essere impiegate fuori.

Alle ultime date molto soddisfacente era lo stato dei Corpi francesi rimasti a Tien-Tsin e Ciang-Hai. Il generale Samin conservava il comando di queste truppe.

AMERICA

L'*Asia* è giunto con notizie di Nuova-York del 31 luglio. Si riducono esse a voci, fra cui solo i fatti seguenti sono i seriamente chiariti. Il generale Butler sgombrò Hampton per tema d'un attacco dei separatisti: questi minacciarono Newport News; s'inviarono truppe federali al generale Banks che, non ostante quel rinforzo, è risoluto di abbandonare Harper's Ferry e ritirarsi sulle alture del Maryland, ove troverà una posizione più facile a difendere: i confederati marciarono nella direzione di Lesburg, probabilmente coll'intenzione di traversare il Potomac all'altezza di questa città. Fuvvi una fazione senza risultamento ad Aquila-Creek tra i legni *Yankee* e *Reliance* da una parte e batterie separatiste finalmente interno a Washington, il Mac-Clellan riordinò le truppe del nord.

Questo generale, dicesi, esitò a prendere il comando che gli era stato offerto. Ad istanza del presidente finì per accettare, ma a condizione che gli si concederebbe il diritto di scegliere tutti i suoi ufficiali. Vuolsi che già al domani tal dritto sia stato ristretto in un certo limite dalla consorteria che circonda il signor Lincoln e vuole imporre le sue creature. In ogni caso come potrà il generalissimo Scott conservare il posto che occupa con questi nuovi assestamenti?

L'opera principale del Mac Clellan è, si comprende, riordinare l'esercito e tenersi sulla difesa. Il suo assunto sarà ben più facile, poichè, come i burloni avranno chiaccherato molto, bisognerà pur riconoscere che anche queste truppe tornano utili, quando combattono sul proprio suolo.

La superiorità del Sud ha certamente fra le altre questa causa: l'esistenza di reggimenti composti di neri nelle file dei confederati prova chiaramente che la foga del patriotismo può considerarsi come il principal motivo del successo riportato dai vincitori di Bull's-Run (*Constitutionnel*).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 17 AGOSTO 1861.

I concessionari delle strade ferrate da Napoli al Mare Adriatico riuniti in Parigi il 10 del corrente hanno deliberato di rinunziare alla concessione se il Governo del Re non consentisse a modificare i patti stipulati nella Convenzione del 12 maggio 1861 approvata colla Legge delli 21 luglio successivo sulle seguenti basi:

1. Esonerazione dal rimborso del capitale occorrente alla costruzione della strada ferrata da Ancona a San Benedetto del Tronto che si si costruisce a spese del Governo in ordine alla Legge delli 23 luglio 1861.

2. Proroga del rimborso dei trenta milioni di anticipazione governativa fino ad epoche posteriori alla completa attivazione dell'intiera rete concessa.

3. Esonerazione dalla corresponsione dell'interesse su detta somma pattuito in ragione del 6 per cento fino a tanto che gl'interessi cui il Governo rinunzierebbe, ascendano alla complessiva somma di quindici milioni da rilasciare ai concessionarii a titolo di sovvenzione.

4. Proroga di tre mesi all'attivazione delle linee da S. Benedetto del Tronto a Candelo e da Napoli a Eboli.

5. Riserva di dare un grande sviluppamento ai lavori quando la pubblica tranquillità sia assicurata nelle Provincie attraversate dalle linee concesse.

I concessionari si dichiaravano pronti a costituire immediatamente una Società anonima qualora queste condizioni fossero state accettate come basi di una convenzione da sottoporre al Parlamento.

Il Governo del Re non ha creduto conveniente di aderire a queste dimande, e nello accettare colle debite riserve la detta rinunzia, ha dato le disposizioni opportune perchè sieno continuati i lavori già iniziati ed altri ne siano intrapresi su varii punti delle linee già studiate.

Il Governo del Re il quale ha assunto l'impegno solenne dinanzi alla Nazione di compiere nel più breve termine possibile la comunicazione ferroviaria fra le Provincie meridionali e le altre d'Italia, non risparmierà cure di sorta per assicurare il soddisfacimento di questo desiderio e bisogno della Nazione.

Il Ministro dei Lavori pubblici parte domani alla volta delle Provincie napoletane e siciliane.

Si legge nel *Moniteur universel* del 14:

Questa mattina l'Imperatore è partito da St. Cloud col Principe Imperiale per recarsi al campo di Chalons.

S. M. è accompagnata da S.A. il principe Gioachino Murat, dal gen. Fleury, primo scudiere, aiutante di campo, dai colonnelli conte Lepic, conte Reille, aiutanti di campo; dall'ispettore barone Laorey, chirurgo dell'Imperatore, e dagli ufficiali d'ordinanza, capitani Klein de Kleinenberg, de Mauray e de Galiffett.

S. M. è arrivata a 5 ore e 1|2 al campo di Chalons. Essa è stata ricevuta allo scalo di Mourmelon da S. Ecc. il maresciallo duca di Magenta, comandante in capo, dai generali di divisione e da tutto lo Stato-maggiore del campo.

S. M. è montata a cavallo e si è recata al quartier imperiale passando in mezzo alle truppe che facevano doppia ala sul suo passaggio.

L'Imperatore è stato salutato colle più calde acclamazioni.

Il *Moniteur Universel* annuncia pure che l'Imperatore in occasione della solennità del 15 agosto, sulla proposta del Guardasigilli, ha accordato delle grazie, commutazioni o riduzioni di pena in favore di 1236 condannati di differenti categorie.

Centuno guardie nazionali del dipartimento della Senna, condannate per fatti disciplinari hanno partecipato a queste misure d'indulgenza.

Leggesi nel *Courrier des Etats Unis* del 31 luglio:

A malgrado del suo desiderio formalmente espresso di conservare l'incognito, il principe Napoleone è l'oggetto di manifestazioni simpatiche, cui ci gode l'animo di far conoscere al pubblico. Se la risoluzione da lui presa di limitare la sua visita in America alle proporzioni di un viaggio di piacere, il ricevimento fatto al rappresentante del governo francese non avrebbe — ad onta delle gravi preoccupazioni del momento — nulla ad invidiare all'accoglienza che trovò fra noi, sono ora alcuni mesi, il giovine erede della corona britannica.

Hanno già cercato d'arrivare sino a lui inviti urgenti e numerosi, così pubblici come particolari. Ma la determinazione del principe è, ci si assicura, risolutamente presa: ei non vuol essere, durante il suo soggiorno agli Stati Uniti, che un semplice viaggiatore.

Preparasi nullameno per questa sera o dimani, a quanto ne vien riferito, una manifestazione alla quale non potrà sottrarsi. È una serenata colla quale gli artisti italiani e francesi vogliono dargli in ben venuto.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 16 *agosto*.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 68 45.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 98.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 90 7|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0. —

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 733.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 365.
Id. id. Lombardo-Venete — 530.
Id. id. Romane — 227.
Id. id. Austriache — 500.

La Borsa di Vienna e Parigi fu debole.

— *Notizia ufficiale.* L'Olanda ha riconosciuto il Regno d'Italia.

Roma, 16 *agosto*.

Ieri, in occasione della festa nazionale francese, il Papa ha impartito la solenne benedizione in Santa Maria Maggiore. La festa riuscì brillante. Il palazzo dell'ambasciata, il circolo militare francese e gli stabilimenti nazionali alla sera erano splendidamente illuminati. Goyon ha offerto un gran banchetto all'ufficialità francese e l'ordine e la tranquillità regnarono ovunque.

Pesth, 16 *agosto*.

L'ultima seduta della Dieta avrà luogo mercoledì: il rescritto imperiale scioglierà la Dieta.

Ragusa, 16 *agosto*.

2000 insorti di Taxzi e Suttorina si preparano ad attaccare Cicevo e Trebigne. I turchi distrussero tre molini che appartenevano ai conventi greci di Kosierevo. Gl'insorti ed i Montenegrini si sono avanzati sino a Tattigia seco adducendo le mandre rubate.

MERCATO DEI CEREALI. — MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. — Tabella dei prezzi medii degli infradescritti cereali desunti dalla vendita operatasene sui mercati seguenti dal giorno 6 al 13 agosto 1861.

MERCATI	PREZZO PER ETTOLITRO in lire nuove di Piemonte									
	Frumento		Segala		Grano turco		Avena		Riso	
Mercati dello Stato.										
Alba	23	83	»	»	18	20	»	»	30	42
Alessandria	22	81	»	»	17	22	»	»	29	99
Aosta	22	83	18	30	18	40	8	67	32	25
Arona	21	50	16	»	16	»	11	50	29	30
Asti	23	45	»	»	16	80	9	30	28	63
Bergamo	18	64	»	»	18	47	8	»	31	20
Brescia	18	03	16	20	12	45	»	»	31	30
Cagliari	20	12	»	»	»	»	»	»	»	»
Casale	22	23	15	75	15	97	9	70	37	72
Casalpusterlen.	18	15	»	»	13	»	8	30	26	»
Cesena	19	08	»	»	13	86	7	31	»	»
Chiari	18	13	»	»	12	80	»	»	30	»
Chiavari	22	30	»	»	15	50	»	»	36	50
Chivasso	20	94	14	96	16	93	8	46	37	87
Como	20	61	14	22	14	95	9	»	32	»
Cuneo	21	53	15	37	14	69	7	79	29	94
Dronero	21	66	13	31	16	20	7	47	32	33
Faenza	20	10	»	»	12	83	»	»	»	»
Forlì	19	69	»	»	13	47	»	»	»	»
Gallarate	21	83	14	24	15	75	8	03	27	98
Genova	23	30	»	»	»	»	»	»	30	»
Guastalla	21	00	»	»	15	30	8	29	»	»
Imola	21	05	19	89	14	46	»	»	»	»
Ivrea	20	80	14	31	17	53	8	45	28	16
Laveno	21	02	14	55	13	95	»	»	»	»
Lecco	19	83	»	»	14	83	»	»	29	40
Lodi	20	73	18	»	13	83	7	40	25	15
Lucca	23	68	18	77	15	20	9	96	»	»
Macerata	17	70	»	»	14	02	»	»	»	»
Milano	19	51	13	37	13	01	8	33	27	73
Mirandola	22	23	»	»	15	17	8	87	33	44
Mondovì	21	73	16	51	13	21	8	69	29	12
Narni	19	52	»	»	»	»	7	98	»	»
Oristano	18	86	»	»	»	»	»	»	»	»
Orzinuovi	17	98	13	83	12	92	»	»	»	»
Pallanza	20	77	15	57	13	78	»	»	37	20
Parma	20	88	»	»	13	47	7	27	23	72
Piacenza	20	99	13	53	14	78	8	27	29	56
Pinerolo	23	27	14	51	16	53	»	»	»	»
Ravenna	19	20	13	74	11	41	7	33	28	10
Sanseverino	18	58	»	»	14	86	»	»	»	»
Saronno	20	65	13	12	15	28	8	92	32	57
Terni	21	40	»	»	»	»	8	37	»	»
Torino	21	85	13	78	18	19	11	15	25	80
Varese	20	31	14	39	15	05	»	»	27	80
Vercelli	20	66	15	30	13	70	8	31	27	63
Vigevano	21	96	15	01	14	69	9	49	26	36

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

17 agosto 1861 — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. matt. in c. 71 80 80 90 90 in L. 71 80 75, 72 p. 31 agosto

Impr.. 1861. 1|10 pag. 1 luglio. C d. m. in liq. 71 50 50 50 43 43 43 40 65 all'emissione 71 63 p. 30 7bre

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 48	28 55
— di Genova	78 50	78 65

G. FAVALE, gerente.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Avviso.

L'asta tenutasi oggi in questo Ministero per la vendita di tutto il pesce marinato e fresco che sarà per ricavarsi dalle Valli di Comacchio nella prossima autunnale stagione andò deserta, non avendo la migliore offerta stata presentata in L. 532734 20 raggiunto in complesso il prezzo minimo di L. 539403, stabilito dal Ministero in senso dei relativi capitoli d'oneri nella sua scheda segreta.

L'imminente apertura della pesca non consentendo un regolare sperimento di nuovi incanti, il pubblico è avvertito che questo Ministero sino al mezzogiorno di lunedì 19 corrente agosto riceverà in pieghi suggellati privati partiti in carta da bollo per lo acquisto di cui si tratta, purchè vincolati all'osservanza dei capitoli di oneri già fatti di pubblica ragione coll'avviso d'asta del 29 luglio 1861, e guarentiti dal contemporaneo deposito di L. 20/m ivi stabilito.

Tali partiti dovranno estendersi all'acquisto di tutte le marche e qualità di pesce, e distinguere i prezzi in lire italiane esibiti per ognuna di queste. Saranno aperti in presenza degli accorrenti non appena scaduta l'ora sovra prefissa, con diffidamento che sarà considerato migliore, e come tale definitivamente accettato, seduta stante, quello fra di essi che, sulla base della quantità del pesce dichiarata in via presuntiva nella tabella annessa ai capitoli d'oneri, rocherà maggior aumento al prezzo minimo come sovra stabilito nella scheda normale.

Torino, addì 12 agosto 1861.

Per detto Ministero

Il Direttore Capo Divisione

L. DE MARGHERITA.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO.

Smarrimento di Libretto.

A termini dei Regolamenti della Cassa di risparmio:

Essendo stata fatta dichiarazione di perdita del libretto portante il N.° 14,047, quattordicimila quarantasette, spedito il 26 ottobre 1860, con domanda di altro libretto in sostituzione,

Si avverte chi possa avervi interesse

di presentare all'ufficio della Cassa, non più tardi del sei settembre 1861, i motivi che avesse d'opporsi alla domanda suddetta; con diffidamento che dopo tal termine, in difetto di fondato richiamo, sarà rilasciato al richiedente un secondo libretto conforme alle risultanze dei registri, e colla nota di doppia spedizione, e che il libretto primitivo resterà annullato.

Torino, dall'Ufficio della Cassa di risparmio (via Bellezia, n. 34), il 6 agosto 1861.

Il segretario capo d'ufficio F. DEBARTOLOMEIS.

IL SINDACO
DELLA CITTA' DI TORINO

Visto il progetto di rettilineamento della *via delle Finanze*, compilato dall'ingegnere Davicini;

Visto il progetto di abbattimento delle quattro casuccie esistenti sulla *piazza Carlo Emanuele II*, compilato dall'architetto Formento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in seduta del 25 giugno ultimo scorso, colla quale si manda a promuovere presso l'Autorità superiore la dichiarazione di pubblica utilità di tali opere;

Visto l'art. 9 della legge 6 aprile 1839;

NOTIFICA

Che i progetti di cui sovra coi relativi calcoli di spesa, non che le carte tutte relative, sono ostensive al pubblico per giorni otto, in una sala del Civico Ufficio d'Arte, dalle ore 9 alle 12 antimeridiane e dalle 1 1/2 alle 4 pomeridiane, per quelle osservazioni che si crederanno del caso.

Torino, 13 agosto 1861.

Per il Sindaco
B. PANIZZA *Assess. anziano.*

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Lunedì, 26 agosto e nei giorni successivi, avranno luogo gl'incanti per la vendita dei pegni fattisi nel mese di gennaio scorso, che non verranno riscattati o rinnovati.

INTRODUCTION
A' LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES NATURELLES

à la philosophie de l'histoire et à l'étude des littératures comparées, par S. EMILE NERVA, ancien professeur de philosophie dans l'Université de France, proviseur du Lycée de Césène. — 1.re partie = Un vol. de 770 pages, 8 fr. Turin, imprimerie Dalmazzo.

MUNICIPIO di VERCELLI

Lunedì 26 corrente agosto si terrà in Vercelli una nuova fiera, la quale sarà continuativa nei giorni 27 e 28 susseguenti, ed onde animarla maggiormente vi avranno luogo i seguenti trattenimenti, cioè:

Nella sera del 26 — Abbruciamento sul campo della fiera di fuochi d'artifizio.

In quella del 27 — Illuminazione della piazza grande e del corso Carlo Alberto con musicali concerti.

E nel dì 28 verso le ore 6 pomeridiane, corsa di cavalli sul prato stesso della fiera.

I premi della corsa sono 2, l'uno di lire 500, e l'altro di L. 300, oltre ad un'elegante bandiera per ciascun premio, ed il regolamento relativo alla medesima è visibile nella segreteria municipale.

Vercelli 9 agosto 1861.

Il Sindaco VERGA.

COLLEGIO CONVITTO DI SALUZZO

Sta aperto, per l'istruzione dei giovanetti, durante tutte le vacanze autunnali, parte in Saluzzo, e parte in amena villeggiatura presso Cavour, con scuole preparatorie per l'ammessione a tutti i rami di studi e per la promozione alle varie classi. Pensione L. 33 mensili, seconda pensione L. 18. Un annuo abbonamento fisso comprende tutte le spese accessorie. Pel programma dirigersi al Rettore prof. Ortolani B. in Saluzzo.

Banca Generale Svizzera
di Credito internazionale, mobiliare e fondiario

L'Adunanza generale ordinaria è convocata per lunedì 9 settembre 1861, alle ore 3 pomeridiane, alla sede sociale di Ginevra.

A termini degli Statuti, per esservi ammesso si richiede il possesso di 15 azioni intieramente pagate.

I signori Azionisti che desiderano assistervi dovranno eseguire il deposito delle loro azioni per il 31 corrente inclusivamente, a Torino, presso il signor Carlo De Fernex, banchiere, il quale rilascierà ricevute che serviranno di carte di ammissione.

DA VENDERE
nel comune di Rocca presso Varallo.

CASA civile e rustica con 15 camere mobigliate o non, cantina e pozzo d'acqua viva, e comodità dell'acqua per il bucato, ed altri usi domestici, cortili, due giardini ed un prato attiguo, con molte piante di frutta e spalliere, il tutto cinto con muro; posizione favorevole, strada carrozzabile, colla comodità di due vetture, corriere ogni giorno per Novara ed altrove, colle coincidenze delle strade ferrate. Per le informazioni dirigersi in Rocca con lettera franca al signor Francesco Antonio Longhetti, od al proprietario signor Gio. Angelo Genda.

DA AFFITTARE AL PRESENTE

Un grandioso e signorile APPARTAMENTO mobigliato, al 1 piano con vista verso la piazza del Fieno, — scuderia e rimessa.

Via S. Teresa, n. 26. — Dirigersi al proprietario della casa.

AVIS

M. Burgos François, ayant cessé les fonctions de procureur qu'il exerçait près le tribunal de première instance d'Annecy, et désirant obtenir libération du cautionnement de 2000 L. qu'il a fait pour celà auprès du Gouvernement Sarde, en exécution de la loi du 17 avril 1859, fait savoir que quiconque aurait à former opposition à cette libération est, dès ce jour, mis en demeure de le faire.

Presso la Tip. G. FAVALE e C.

SULLA
POTENZA TEMPORALE
DEL
PAPA

del Cav. CARLO BON-COMPAGNI
Deputato al Parlamento e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia

Un vol. in-8° grande — L. 5

Trovasi presso i principali Librai — Spedizione in tutta l'Italia contro *vaglia* postale.

DA VENDERE O DA AFFITTARE

FILATOIO da seta, al Martinetto (Torino). Dirigersi al portinaio, via S. Lazzaro, 4.

DA AFFITTARE *al presente*
in casa Trivella, accanto alla bealera dei molini di Dora

Tre CAMERONI uniti o separati, e varie camere, con edificio ad acqua, già ad uso di rocca o torcitore da seta. — Recapito al negozio di tappezzerie di carta in via Basilica, accanto all'Ospedale Mauriziano.

CEMENTO DELLA PORTE DE FRANCE
unico premiato con medaglia di prima classe
via Cavour, num. 6, Torino

INIEZIONE DE-BENEDETTI (vegetale)
Guarisce radicalmente in brevissimo tempo, e senza pericolo di sorta, le *gonorree*, le *fiori* ed altre malattie veneree senza portare il minimo inconveniente. — Vendesi a L. 3, 50 presso tutte le principali farmacie. — Deposito generale presso l'inventore, Voghera; succursale, Torino, all'Ufficio di Pubblicità, via Finanze, n. 1.

FABBRICA DI DECORAZIONI
NAZIONALI ED ESTERE
a massimo buon prezzo
Da Pernetti, Doragrossa, num. 9, piano 2°.

FABBRICA
D'INCHIOSTRO NERO per iscrivere, d'ogni qualità ed ottimo per copia-lettere, a prezzi discreti, da G. Favella, via Rosine, n. 6, Torino.

INCANTO VOLONTARIO

Il 27 agosto 1861 ore 10 di mattina, in Torino, nanti il regio notaio Luigi Liprandi e nel suo Ufficio in via Bertola, num. 14, piano 2, avrà luogo l'incanto volontario di una cascina sita in Alvalta (Torino), di giornate 68, tavole 93; ett. 26, are 25, cent. 36, sul prezzo di L. 55000.

Per le maggiori notizie dirigersi dal detto notaio e dal signor proc. capo Francesco Carlini.

Torino, 1 agosto 1861.

N. 4467 p. 127 EDITTO.

Si rende noto a chiunque per ogni effetto di ragione e di legge, che il R. tribunale prov. di Cremona con odierno decreto n. 4467 ha prorogato a tempo indeterminato la tutela del minore conte Giorgio Scacazzi fu Francesco abitante in Scandolara Ravara per titolo di prodigalità.

23 luglio 1861.

Il cav. Commissario Presidente
CINI.
ALVERGNA *Agg.*

PURGAZIONE DI STABILI

Con decreto dell'ill.mo sig. presidente del tribunale del circondario di Torino 30 luglio p. p. emanato sull'instanza del signor dottore Alessandro Borella, fu nominato l'usciere per le notificazioni prescritte dagli art. 1306, 1307 Codice civile, ai creditori iscritti sugli stabili che lo stesso signor dottore Borella comprò con atto 21 marzo 1861 ricevuto Aschieri, stato trascritto il 2 aprile successivo, all'ufficio delle ipoteche di Torino, dalli contessa Teresa, cav. Ambrogio, damigella Angela, e donna Cristina consorte del dottor Antonio Contini, madre e figli Bolla, posti sui colli di questa città per il prezzo di L. 25,000, di cui ne fece l'offerta di immediato pagamento a chi e come verrà ordinato dal tribunale nel giudicio di graduazione, consistenti tali beni in un

Corpo di vigna e beni annessi sui colli di S. Vito, territorio di Torino, regione Valpatenera denominata *il Bolla*, già *Somis*, con palazzino civile e fabbricato rustico, cortile, giardino, pozzo d'acqua viva, campi, prati, vigne e boschi della complessiva quantità di ett. 7, 43, 98, (giornate 19. 57, 6. 8,) distinta coi nn. 24, 25, 47. 49, 276, 277, nella sezione decima quarta, non meno che coi nn. 4. 6, 7. 20, 37, 78, 79, 111, 112, 140 a 147, 330, 351, e con parte dei nn. 70, 148, 152 nella sezione decima quinta della mappa.

Si notifica inoltre agli interessati che il sig. dottore Borella ha per quanto sopra eletto domicilio nello studio del causidico capo infrascritto posto in via Mercanti, num. 19, piano primo.

Giolitti proc.

PENNE METALLICHE PERRY e C. Londra. Riconosciute generalmente per le migliori sotto ogni rapporto: di punta larga, media, fina e strafina. Elastiche o dure, per uso di cancelleria, pel commercio, per scolari ec. ec.; ed adatte a qualunque mano.

Deposito in Torino, presso
G. FAVALE e C.
negozianti di carta, via S. Francesco, 19.
ALESSANDRIA, *Gazzotti f.lli, Tip.-Librai.*
BRA, *Bressa Libraio.*
CASALE, *Deangelis, accanto al Duomo.*
SAVIGLIANO, *Racca e Bressa, Tipografi.*
VERCELLI, *presso Degaudenzi Michele e figli Tipografi-Librai.*

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell'Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia ottiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

TRASCRIZIONE

All'ufficio delle ipoteche di Torino vennero nei giorni 15 luglio 1859, 3 e 30 gennaio 1861 trascritti gli atti in data 22 ottobre 1858, e 8 gennaio ed 11 settembre 1859, 13 ottobre e 24 novembre 1860 ricevuti dal notaio Ignazio Rognone esercente in Torino, portanti vendita fatta dalli signori Gioanna Maria Marocco, Giovanni, Giuseppe e Giovanni Battista, madre e figli Degiorgis, delli seguenti stabili siti tutti sul territorio di Moncalieri, agli infranominati individui, cioè:

1. Casa detta *della Fornace*, reg. Fravosio, orto e campo, in mappa sez. T, nn. 46, 75 di are 22, cent. 99, per L. 2200, a Boniscontro Carlo ed Antonio fratelli fu Domenico.

2. Casa lunga, regione suddetta, e campo annesso, in mappa sez. suddetta, nn. 42, 43, di are 66, cent. 16, per L. 4464, a Mottura Michele Antonio fu Matteo.

3. Campo regione e sez. suddetta nn. 3, 8, 9, di ett. 1, are 33, cent. 83, per L. 4970 a Carlo Antonini fu Gerolamo.

4. Campo regione e sez. suddetta, nn. 8, 26, 27, di ett. 1, are 11, cent. 65, per lire 2350, allo stesso Antonini.

5. Campo regione e sez. suddetta, di are 73, cent. 43, per L. 1590 allo stesso Antonini.

6. Campo regione e sez. suddetta, di are 73, cent. 63, num. 26, per L. 1220 allo stesso Antonini.

7. Campo regione e sez. suddetta, n. 30 di are 34, cent. 47, per L. 1310, a Spinello Giuseppe fu Giacomo.

8. Campo regione e sezione suddetta, nn. 13, 21, di are 58, cent. 13, per L. 2000, a Domenico Cervini fu Matteo.

9. Campo e prato reg. e sez. suddetta, nn. 13 e 21, di are 69, cent. 74, per lire 2181, 94 a Moriondo Luigi fu Luigi.

10. Prato, campo, reg. e sez. suddetta, nn. 13, 21, di are 54, cent. 13, per lire 3640 a Giovanni Stallò fu Agostino.

11. Campo e prato reg. e sez. suddetta, nn. 52, 53, 54, 56, di are 36, cent. 31, per L. 1620, a Moriondo Luigi fu Luigi.

12. Prato con peschiera, reg. e sez. suddetta, num. 21, di are 27, cent. 67, Per L. 711, 75, a Nasi Federico di Enrico.

13. Prato reg. e sez. suddetta, num. 75, di are 46, cent. 81, per L. 1564, 73, a Bonisconiro Antonio fu Bartolomeo.

14. Prato reg. e sez. suddetta, num. 75, di are 47, cent. 66, per L. 1211, 50, a Nasi Federico di Enrico.

15. Bosco, regione Verne, sez. H, num. 818, di are 18, cent. 08, per L. 498, 56, a Dubbiè Vincenzo fu Stefano.

16. Casa e giardino in Moncalieri, Borgo delle aje, sez. T, nn. 1, 2, di are 16, cent. 25 per L. 4100, a Marono Gioanna Mariano fu Gio. Battista vedova di Degiorgis Antonio.

17. Casa in detto borgo, sez. B sign. num. 421, di are 9, cent. 52, per L. 8700, a Mottura Michelantonio fu Matteo.

18. Casa in detto borgo, sez. suddetta, numeri 397, 400, di are 10, cent. 09, per L. 4020, a Sebastiano Franco di Gio. Batt.

Torino, il 13 agosto 1861.

G. Mariano p. c.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza delli Giovanni e Giovanni Battista, fratelli Conte, domiciliati a Torino, come creditori di Cesare Augusto Musy, già domiciliato in Torino, ed ora d'ignota residenza, seguirà all'udienza del tribunale del circondario di questa città, del giorno 4 ottobre p. v., ore 10 antimeridiane, l'incanto degli infra-accennati stabili, di proprietà indivisa di detto Musy, e di lui fratello Carlo Alberto, domiciliato in questa città, e col costui consenso per quanto riflette la sua parte, cioè:

Lotto unico.

In territorio di Pino Torinese.

Corpo di vigna, reg. Mongrono, detto il Garteman, composto di due distinti e separati caseggiati, uno civile con attinenti locali rustici, e l'altro semplicemente rustico, e di giardino superiore ed inferiore, con aiuola, prato, alteno, campo, bosco ceduo forte, ripa e strada, del quantitativo di ett. 29, 55, 89; e di altro bosco ceduo forte, posto a breve distanza dei beni di cui sovra, di are 23, 02; in tutto ett. 29, 78, 91, pari a giornate 78. 18, 80, di antica misura, al prezzo di offerta di L. 42,000, ed alle condizioni espresse nel relativo bando venale del 7 corrente agosto.

Con dichiarazione inoltre, quanto al Carlo Alberto Musy, che desso aderì alla vendita per via di subasta della sua metà, dei suddetti stabili all'oggetto unicamente di non pregiudicare il suo fratello Cesare Augusto; e che l'offerta dagli instanti fratelli Conte, come avanti fatta, si estende anche alla porzione di esso Carlo Alberto Musy, onde non addivenga che per difetto di oblatori, rimanga invenduta, ed esso abbia contratto spese senza frutto.

Torino, 12 agosto 1861.

Lubona sost. Magnago p. c.

REINCANTO DI STABILE

Per l'aumento di sesto fatto da Don Sebastiano Bodrido fu Pier Antonio da Vesime, allo stabile (casa e siti attigui) già proprio di Adriano Stupino fu Carlo da Perletto, dove quello stabile è posto, sull'instanza del causidico Salvatore Cantalupo d'Alba, all'udienza di questo tribunale dell'11 settembre prossimo, a 9 ore di mattina, seguirà il reincanto dello stabile medesimo al prezzo d'aumento in L. 350, ed alle condizioni riportate in bando d'oggi stesso.

Alba, 12 agosto 1861.

Ricca sost. Moreno.

SUBASTAZIONE.

Sulle instanze dell'avv. Giuseppe Odoni, residente a Cagliari, all'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Cagliari, nel giorno 10 settembre prossimo venturo, alle ore 9 di mattina, avrà luogo l'incanto per via di subasta di una casa sita nel villaggio di Assemini, avente il n. di mappa 4032, in odio di Francesco Pusceddu, residente in detto villaggio.

L'incanto seguirà in un sol lotto, al prezzo di L. 100, offerto dall'instante mediante l'osservanza delle condizioni di cui nel bando in data 29 luglio 1861 autentico Pietro Lai sost. segr.

Cagliari, 6 agosto 1861.

Pala p. c.

SUBASTAZIONE.

Dinanzi al tribunale del circondario di Cuneo, all'udienza del 18 settembre p. v., alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo l'incanto in un sol lotto degli stabili siti nel comune di Bersezio, di cui il prefato tribunale con sentenza del 3 luglio ultimo scorso, ordinò la spropriazione forzata ad instanza della Margarita Rolando vedova di Andrea Tallone, ammessa al beneficio dei poveri, residente pure nel detto luogo di Bersezio, contro li minori Maurizio e Stefano fratelli Giraud, rappresentati dal loro padre Maurizio, residente a Cervasca, Maddalena vedova di Bartolomeo Martini, residente a Vignolo, Catterina moglie di Gioanni Agnese, Paola moglie di Giuseppe Degioanni, residenti a Vinadio e Margarita moglie di Matteo Rescia, residente a Pancalieri, sorelle Tallone fu Andrea e Giovanni Battista Tallone terzo possessore, residente in Bersezio, al prezzo dalla instante offerto di lire 930, ed alle condizioni di cui nella precitata sentenza, e tenorizzate nel relativo bando venale del 2 corrente agosto.

Cuneo, 12 agosto 1861.

Berardengo p. c.

ACCETTAZIONE D' EREDITA'.

Con atto passato nella segreteria del tribunale del circondario di Susa il 4 corrente, la Congregazione di Carità di Giaveno, dichiarò di accettare col beneficio d'inventario, la quarta parte dell'eredità deferta dal fu signor Paolo Roffi di Giaveno, a favore della stessa Congregazione di Carità.

Giaveno, il 12 agosto 1861.

M. Morelli not.

GRADUAZIONE.

L'ill.mo sig. presidente del tribunale di questo circondario con decreto delli 27 scorso luglio sull'instanza della ditta Nomigliano padre e figli, corrente in questa città, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di L. 1260 ricavatosi dalla vendita dei beni posti in subasta a pregiudicio delli Rosa Ferrero, e Gio. Battista coniugi Bezzone di Sale; ed ingiunse i creditori tutti a produrre presso questa segreteria i loro titoli giustificativi nel termine di giorni 30 successivi alla notificanza di detto decreto, commettendo per i relativi atti il signor giudice Matteoda.

Mondovì, li 13 agosto 1861.

Luchino sost. Rovere.

NOTA PER AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Con sentenza d'oggi di questo tribunale provinciale, si deliberarono alla signora Adelaide Picco, vedova del signor cav. avv. Giuseppe Bruno, gli infra indicati stabili, per L. 320 che su tal somma si esponevano all'incanto ad instanza della stessa signora vedova Bruno, contro il signor sacerdote D. Giovanni Guence; il termine per fare l'aumento di sesto al detto prezzo o di mezzo sesto se autorizzato, scade con tutto il 27 corrente agosto.

Stabili deliberati siti sul territorio di Dogliani.

Alteno e campo, reg. Avignolo, num. di mappa 3173, di are 94, 53, coerenti Cappello Dionisio, fratelli Seghesio ed altri.

Mondovì, 12 agosto 1861.

Martelli sost. segr.

GRADUAZIONE

Sull'instanza delli signori Racca Teresa, vedova Barale, di Vigone, e Racca Eleonora, Margherita e Teresa, di Scalenghe, il sig. presidente del tribunale del circondario di Pinerolo, con suo decreto 12 corrente agosto, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili subastati al Gerbino Giovanni Battista di Scalenghe, stati con sentenza 5 scorso giugno, deliberati per il complessivo prezzo di L. 18,164; commise per il medesimo il signor giudice conte Massimo Biandrà, ed ingiunse alli creditori di proporre li crediti loro fra giorni 30 successivi alle notificanze.

Pinerolo, 13 agosto 1861.

Darbesio p. c.

NUOVO INCANTO.

Nel giudicio di subastazione instituitosi avanti il tribunale del circondario di Pinerolo, dalla signora Clara Valle, vedova del fu Vittorio Almonino, domiciliata a Torino, contro Gabriele Battagliotto, domiciliato a Savigliano, essendosi fatto l'aumento del mezzo sesto al prezzo dei beni componenti i lotti 1, 2, 4 e 5, deliberati con sentenza 23 luglio scorso, si fissò l'udienza del 4 settembre p. v., ad un'ora pomeridiana, pel nuovo incanto e deliberamento di detti lotti, i quali verranno esposti in vendita sui seguenti aumentati prezzi, cioè:

Il 1 lotto di L. 455,
Il 2 di L. 4333,
Il 4 di L. 823,
Il 5 di L. 4333.

Pinerolo, 13 agosto 1861.

Sardi sost. Varese p. c.

TRASCRIZIONE.

All'ufficio delle ipoteche in Saluzzo venne trascritto il 27 luglio ultimo al vol. 24, art. 174 delle alienazioni, l'atto di vendita 13 luglio 1861 ricevuto dal sottoscritto notaio a Racconigi, della casa e cortile d'are 2, cent. 80, posta in Racconigi, regione capo luogo col num. di mappa 824, fra le coerenze delli fratelli Ribotta e del conte ed avv. Angelo Robbio di Varigliè, fatta da Pila Carlo fu Befone a Gili Gaudenzio fu Andrea residenti a Racconigi per L. 1500.

Not. Ribotta.

GRADUAZIONE.

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo in data 8 corrente mese, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 6040, prezzo delli stabili subastati in pregiudicio di Gioanni Zavattero fu Giovenale residente a Revello, ad instanza del signor Agostino Carroccio da Saluzzo, e furono ingiunti li creditori tutti a proporre le loro ragionate domande di collocazione fra giorni 30 prossimi alla segreteria dello stesso tribunale.

Saluzzo li 13 agosto 1861.

M. Racca sost. Rosano.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza delli 23 luglio ultimo scorso, il tribunale del circondario di Saluzzo, sull'instanza della signora Paola Davicco, vedova di Bartolomeo Viglierclo, residente a Ceva, autorizzò la vendita per via di subasta, di due distinte pezze, l'una campo e l'altra alteno, site in territorio di Racconigi, a danno di Antonio Gola debitore, e della signora Teresa Chiavassa, vedova di Carlo Chirio, terza posseditrice, ambidue residenti in Torino, e fissò l'udienza delli 17 settembre prossimo venturo, ora meridiana, pell'incanto che avrà luogo in due distinti lotti, sul prezzo di L. 700 il 1 e L. 300 il 2, e mediante l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando in data delli 3 corrente mese.

Saluzzo, 10 agosto 1861.

M. Racca sost. Rosano.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza del signor Grazladio Segre fu Pacifico, residente a Saluzzo, il tribunale del circondario di questa città, con sua sentenza delli 23 luglio ultimo scorso, ha autorizzata la vendita forzata per via di subasta, di varii stabili situati sul territorio di Sanfront, consistenti in case, corti, orti, prati, campi, castagneti, gerbidi, ghiaro, forne e ripe, a danno di Beltrando Giacomo fu Giovanni, residente in detto luogo di Sanfront, e si fissò l'udienza delli 19 settembre prossimo venturo, ora meridiana, pell'incanto che avrà luogo in 14 lotti distinti, sul prezzo di L. 1900 il 1, 2000 il 2, 160 il 3, 140 il 4, 350 il 5, 100 il 6, 280 il 7, 80 il 8, 1720 il 9, 200 il 10, 140 l'11, 140 il 12, 190 il 13 e 420 il 14, e mediante l'osservanza delle condizioni e patti di cui nel relativo bando delli 2 corrente mese.

Saluzzo, 10 agosto 1861.

M. Racca sost. Rosano.

GRADUAZIONE.

Si deduce a pubblica notizia che con decreto del sig. presidente del tribunale del circondario di Saluzzo in data 6 corrente mese, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione in seguito a quello già seguito di purgazione, per la distribuzione di L. 6000, cogli interessi a partire dalli 11 9.bre 1859 prezzo stabili stati acquistati dal sig. Felice Bellino, residente a Revello, qual tutore del minore Carlo Decastelli dalli sigg. Angelo, Andrea, Gioanni, Susanna, Margarita, Maria, Catterina ed Orsola fratelli e sorelle Conte fu Agostino, residenti a Savigliano, e di L. 9000 cogli interessi a partire dalli 11 novembre 1860, pure per prezzo stabili stati pure acquistati dal signor Giacomo Maccagno residente a Savigliano dalli suddetti fratelli e sorelle Conte, e furono ingiunti li creditori tutti a proporre le loro ragionate domande di collocazione fra il termine di giorni 30 successivi alla notificanza del sullodato decreto.

Saluzzo li 13 agosto 1861.

M. Racca sost. Rosano.

NUOVO INCANTO.

Ad instanza di Rosetti Francesco, farmacista in questa città, all'udienza di questo tribunale del 19 ultimo scorso luglio, ebbe luogo l'incanto di una casa sita nell'abitato di Asigliano, contrada detta del Luogo, col n. 516, della sez. S della mappa, stata subastata a pregiudicio del già suo proprietario farmacista Giuseppe Cavallone, residente in Rossasco, e fu deliberata per L. 4575, al signor Pozzi Giovanni, pure farmacista in Asigliano.

Certi Dellarole Antonio e Lucia Tarchetti di Asigliano, fecero l'aumento del sesto su detto prezzo, in L. 5330.

A seguito di questo aumento fu fissata l'udienza di questo tribunale del 30 corrente mese, ore 12 meridiane, pel nuovo incanto della menzionata casa, da aver luogo sul prezzo aumentato.

Le condizioni d'incanto e di vendita risultano da bando venale in data 5 corrente mese, esistente per originale nella segreteria di questo tribunale.

Vercelli, 10 agosto 1861.

Campacci sost. Ara Eldegardo proc. spec.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE E C.